NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEL R. ISTITUTO FEMMINILE DI MONTAGNANA

Art. 5

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le varianti necessarie per la attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO. RAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 6 agosto 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale del R. Istituto femminile di Montagnana
Estremi	Legge 9 luglio 1908, n. 413
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-del-r-istituto-femminile-di/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it